

Codice A1814B

D.D. 24 agosto 2026, n. 1619

**TG311/AT - Autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo delle piante presenti in sponda destra e sinistra del Rio Molinello (Paniola), nel tratto compreso tra la S.P. 592 e la confluenza con il Torrente Belbo, in Comune di Calamandrana (AT). Richiedente: Società Gemelli S.r.l. - Legale rappresentante Sig. Blaga Grigore.**



**ATTO DD 1619/A1814B/2026**

**DEL 24/08/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** TG311/AT – Autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo delle piante presenti in sponda destra e sinistra del Rio Molinello (Paniola), nel tratto compreso tra la S.P. 592 e la confluenza con il Torrente Belbo, in Comune di Calamandrana (AT).

Richiedente: Società Gemelli S.r.l. – Legale rappresentante Sig. Blaga Grigore.

In data 16/06/2026 con nota acquisita al protocollo regionale n. 27514/A1800A in pari data, il Sig. Blaga Grigore, *omissis*, in qualità di legale rappresentante della Società Gemelli S.r.l., con sede legale in Via Testone n. 14 – 15121 Alessandria (AL), P.IVA 02612700068, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione demaniale breve per effettuare il taglio manutentivo delle piante presenti in sponda destra e sinistra del Rio Molinello (Paniola), nel tratto compreso tra la S.P. 592 e la confluenza con il Torrente Belbo, in Comune di Calamandrana (AT).

L'intervento interessa le aree demaniali prospicienti i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Calamandrana al Foglio 7, mappali 149, 493, 204 e 235 in sponda sinistra e mappali 164, 625, 402, 427, 425, 422, 94, 96, 99, 98 e 203 in sponda destra, come individuate nella documentazione allegata all'istanza.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Il Settore Tecnico Regionale AL-AT, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 32300 del 14/07/2026 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione breve, ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014.

Con nota prot. n. 33094 del 17/06/2026 è stata trasmessa l'istanza e la documentazione ad essa allegata all'Autorità Idraulica competente (AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria) per l'acquisizione del nulla osta idraulico e al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte per il rilascio del parere forestale.

Con nota ns. prot. n. 37017 del 10/08/2026 l'AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria ha espresso parere idraulico favorevole con prescrizioni, ai sensi del T.U. n. 523/1904, per l'esecuzione degli interventi di taglio piante su aree demaniali lungo la sponda destra e sinistra del Rio Molinello (Paniola), precisando che il parere è riferito esclusivamente agli interventi ricadenti nelle aree di

competenza della medesima Agenzia e, pertanto, al tratto del Rio Molinello (Paniola) in confluenza con il Torrente Belbo, ricadente in fascia fluviale A e B del PAI, mentre per il restante tratto del Rio la competenza idraulica risulta in capo alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti.

Preso atto che dal suddetto parere AIPo si evince altresì che per l'intervento ricorrono gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.

Ritenuto, per il tratto del Rio Molinello (Paniola) non ricadente nella competenza dell'AIPo e per il quale la competenza in materia di polizia idraulica è attribuita alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, di subordinare l'esecuzione dell'intervento alle medesime prescrizioni di carattere idraulico contenute nel nulla osta rilasciato dall'AIPo, in quanto applicabili e compatibili con le caratteristiche del tratto interessato, al fine di garantire uniformi condizioni di tutela idraulica lungo l'intero tratto oggetto del presente provvedimento.

Vista la nota prot. n. 117281/A1600A, del 05/08/2026 (ns. prot. n. 36385/a1800A del 05/08/2026) con la quale il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte ha espresso, per quanto attiene agli aspetti forestali di competenza, nulla osta all'esecuzione dell'intervento da parte della Società Gemelli S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni tecniche di taglio contenute nel parere medesimo, precisando che l'intervento manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del vigente Regolamento Forestale è a canone nullo, trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla L.R. n. 19/2018 - Allegato A (ex L.R. 17/2013 art.18).

Dato atto che l'intervento proposto consiste in un taglio manutentivo della vegetazione ripariale presente nell'alveo demaniale e sulle sponde, finalizzato in particolare alla rimozione delle piante che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque e di quelle presenti sulle sponde fino al ciglio, inclinate e a rischio di caduta, con successivo allontanamento del materiale risultante e collocazione dello stesso in zona di sicurezza.

Tenuto conto che l'art. 26 del vigente R.R. n. 10/R del 22/12/2022 stabilisce che, ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904, il taglio delle piante con finalità di manutenzione idraulica (art. 14 dello stesso Regolamento Regionale) non è soggetto al rilascio del provvedimento di concessione demaniale né al pagamento del canone demaniale (valore del materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio),

A seguito dell'esame dell'istanza, l'intervento in argomento può, nel complesso, ritenersi ammissibile sotto il profilo idraulico, nel rispetto del buon regime delle acque del Rio Molinello (Paniola).

Atteso che, contestualmente alla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del R.R. n. 10/R del 16/12/2022, la Società Gemelli S.r.l. ha effettuato il versamento di € 50,00 per spese di istruttoria e sopralluogo a favore della Regione Piemonte.

Dato atto che, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e del R.R. n. 10/R del 16/12/2022, l'avviso relativo all'istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Calamandrana dal 14/07/2026 al 29/07/2026, con numero di pubblicazione 281/2026, e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni/opposizioni, come da attestazione del Comune di Calamandrana del 18/08/2026, acquisita al protocollo regionale n. 38194/A1800A del 19/08/2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024 e constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica è avvenuto nei termini di legge;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- le Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022;
- la vigente Tabella Canoni ( D.D. n. 2656 del 12/12/2024);
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per il tratto di competenza della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, la Società Gemelli S.r.l., con sede legale in Via Testone n. 14 – 15121 Alessandria (AL), P.IVA 02612700068 ad eseguire il taglio delle piante poste in sponda destra e sinistra del Rio Molinello (Paniola), nel tratto demaniale compreso tra la S.P. 592 e la confluenza con il Torrente Belbo, in Comune di Calamandrana (AT), come **indicate** sugli stralci planimetrici depositati agli atti del Settore, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nei pareri che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:

- nulla osta idraulico rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 dall'AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria ns. prot. n. 37017 del 10/08/2026;
- nulla osta forestale rilasciato dal Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte prot. n. 117281/A1600A, del 05/08/2026 (ns. prot. n. 36385/a1800A del 05/08/2026),

oltre alle sottoelencate ulteriori prescrizioni/condizioni:

- per il tratto del Rio Molinello (Paniola) non ricadente nelle aree di competenza dell'AIPo e per il quale la competenza in materia di polizia idraulica è attribuita alla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, si intendono integralmente richiamate e si applicano, in quanto compatibili con le caratteristiche dei luoghi e dell'intervento, le medesime prescrizioni di carattere idraulico impartite dall'AIPo nel nulla osta sopra richiamato;
- l'intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle modalità e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- è fatto divieto assoluto di sradicare e/o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso i materiali di risulta o di qualsiasi altro genere;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che può costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame,

tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f- del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono del materiale legnoso derivante dalla trinciatura/cippatura, in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua;

- è vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica o l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale piano campagna;
- è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici e che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni eseguite non devono causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua nè arrecare danno o pregiudizio alle sponde, alle eventuali opere di difesa e piu' in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- ad ultimazione dei lavori devono essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi e devono essere ripulite e ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza del presente provvedimento, entro il termine di anni uno (1) dalla data dello stesso, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere un nuovo provvedimento di autorizzazione;
- il soggetto autorizzato deve comunicare all'AIPo tramite PEC o similari e al Settore Tecnico Regionale Al-At tramite il "Portale demanio idrico e difesa del suolo" quanto richiesto al punto 12) del nulla-osta idraulico .
- l'autorizzazione è accordata sulla base della situazione morfologica-idraulica attuale, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica.

L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti delle competenze del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, nel rispetto altresì di quanto espresso, per gli aspetti forestali di competenza, dal Settore Tecnico Piemonte Sud con nota prot. n. 117281/A1600A del 05/08/2026 (ns. prot. n. 36385/A1800A del 05/08/2026), fermo restando, per il tratto di competenza dell'AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria, il nulla osta idraulico acquisito al ns. prot. n. 37017 del 10/08/2026, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

Tenuto conto che il parere forestale e il nulla osta idraulico reso dall'AIPo per il tratto di competenza, applicabile anche al tratto di competenza del Settore Regionale Al-At , specificano che il taglio delle piante, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in essi contenute, rientra nella

fattispecie di cui all'art. 37 bis del Regolamento Forestale Regionale n. 8/R del 20/09/2011 (interventi di manutenzione idraulica), di conseguenza viene attribuito valore nullo al materiale legnoso derivante dalle operazioni di taglio e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, poiché la stessa è da ritenersi implicita nel nulla osta idraulico reso ai sensi del R.D. 523/1904 (art. 26, comma 1, lett. c del R.R. n. 10/R del 16/12/2022).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori  
Giuliana Capitolo  
Mara Garelo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Prot. n. (\*) \_\_\_\_\_  
(\*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)  
Class. Doqui: A, 6.10.20/02\_Pidr/A/624/2026/A/PIAT1615/3

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti  
PEC: [tecnico.regionale.al\\_at@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte  
Settore Tecnico Piemonte Sud  
PEC: [tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto: PIAT1615** - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve per intervento di taglio piante in sponda destra e sinistra del rio Molinello (Paniola) in Comune di Calamandrana (AT)

DITTA: Sig. Blaga Grigore legale rappresentante Società Gemelli S.r.l.

Con riferimento alla domanda pervenuta dal Settore Tecnico Regionale Prot. n. 33094 del 17.06.2026 (acquisita al Prot. AIPO n. 22648 in pari data) con la quale il Sig. Blaga Grigore legale rappresentante Società Gemelli S.r.l. richiede il rilascio di concessione breve per intervento di taglio vegetazione in sponda destra e sinistra del rio Molinello (Paniola) in Comune di Calamandrana (AT);

**ESAMINATA** la documentazione allegata all'istanza e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

**VISTO** il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

**PREMESSO CHE:**

- che la competenza della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità Idraulica, riguarda in generale:
  - la compatibilità al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), ai sensi dell'art. 38 delle relative N.A, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, ricadenti nelle fasce A e B del P.A.I.;
  - il T.U. 523/1904, relativamente alla compatibilità idraulica delle opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto delle opere idrauliche di diversa categoria (alveo inciso con relative fasce di rispetto dei 10 m a partire dai cigli superiori di sponda e fasce di rispetto dei 10 m dai relativi piedi arginali delle opere di contenimento dei livelli di piena).
- l'espressione del parere idraulico di competenza della scrivente Agenzia, relativamente agli interventi di taglio della vegetazione, da rilasciarsi ai sensi del T.U. 523/1904, riguarda in generale l'alveo inciso e le relative fasce di rispetto dei 10,00 metri dai superiori cigli spondali, e le rimanenti aree demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico);
- da quanto si evince dalla documentazione tecnica presentata il taglio per il quale è richiesto il nulla osta interesserà la sponda destra e sinistra del rio Molinello (Paniola) nel tratto compreso tra la S.P.592 alla confluenza con il torrente Belbo in comune di Calamandrana;
- il taglio della vegetazione ripariale è regolato dal relativo regolamento Forestale della Regione Piemonte - n. 8/R dell'08.12.2011 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. della Regione Piemonte n. 38-8849 del 26.05.2008 “Indirizzi tecnici in materia di sistemazione idrogeologiche e idraulico forestali”;

SI RAPPRESENTA che:

- il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente agli interventi ricadenti nelle aree di competenza della scrivente Agenzia e pertanto nel tratto del Rio Molinello (Paniola) in confluenza con torrente Belbo ricadente in fascia fluviale A e B del PAI. Per il restante tratto di rio la competenza risulta in capo alla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti;
- per l'intervento ricorrono gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del succitato Regolamento Forestale n. 8/R e ss.mm.ii;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, AI SENSI del T.U. n.523/1904**

per l'esecuzione degli interventi di taglio piante su aree demaniali, lungo la sponda destra e sinistra del rio Molinello (Paniola) in Comune di Calamandrana (AT) nel solo tratto di competenza della scrivente Agenzia per come sopra individuato, per come indicato nella documentazione presentata che, depositata agli atti forma parte integrante del presente Nulla osta idraulico, anche se non materialmente allegata allo stesso e secondo le indicazioni che codesti Settori Tecnico Regionale competenti in materia, vorranno impartire subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

in merito all'esecuzione degli interventi di taglio:

1. fatte salve le prescrizioni e indicazioni che saranno impartite dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e Settore Tecnico Piemonte Sud, per quanto di competenza,

all'interno dell'alveo inciso:

- il taglio potrà essere effettuato a raso, ricorrendo gli estremi dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del sopra richiamato Regolamento Forestale, rilasciando ad ogni modo un minimo di copertura vegetale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal competente Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud;

qualora si preveda di intervenire anche all'esterno dell'alveo inciso:

- sulle eventuali parti di sponda esterne allo stesso e sui relativi cigli spondali superiori (fascia di rispetto dei 10,00 m e latistanti aree di pertinenza idraulica ricadenti su aree demaniali), il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena;

a tale riguardo si rammenta, ad ogni buon fine, che:

- nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI all'art. 29, comma 2, lettera d), viene disposto che debba essere mantenuta una fascia di "ampiezza pari ad almeno 10 metri dal ciglio di sponda per assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e di riduzione della velocità della corrente";

in merito alla fase di cantierizzazione ed esecuzione:

2. il presente nulla osta ha validità esclusivamente sulle aree demaniali e nel tratto di competenza della scrivente Agenzia per come sopra individuato;
3. non si potranno in alcun modo alterare, con sradicamenti delle ceppaie e/o movimento di terreno, le sponde del corso d'acqua, né alterare in alcun modo le pertinenze concesse;
4. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta dal taglio di vegetazione, modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
5. tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d'acqua e non dovranno essere abbandonati sulle sponde e/o in alveo i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.), che dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente. Allo

stesso modo si dovrà provvedere allo smaltimento di rifiuti eventualmente già presenti sull'area oggetto del taglio;

6. in generale dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 96 del sopra citato T.U. n. 523/1904 in particolare: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:  
commi a)-b) <<omissis>>  
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. <<omissis>>"*;
7. le attività autorizzate non dovranno arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti lungo le aree oggetto di intervento;
8. la ditta richiedente dovrà operare in condizioni del suolo tali da non arrecare danno ai piani viabili con la creazione di ormaie e/o dissesti del terreno;
9. particolare cura dovrà essere posta in fase operativa privilegiando l'utilizzo di mezzi di dimensioni tali da evitare danneggiamenti al suolo, sulle sponde (tipo creazione di ormaie, buche, ecc) e relative aree golenali. Qualora necessario si dovrà procedere mediante taglio manuale;
10. sono autorizzate le eventuali piste provvisorie di accesso alle aree di intervento, che dovranno essere realizzate per la superficie strettamente necessaria, senza effettuare scavi sulle sponde ma procedendo con semplici livellazioni sommitali mediante movimentazione minima di materiale, ed essere immediatamente rimosse a fine lavori **con ripristino delle condizioni originarie**, provvedendo all'occorrenza al ripristino dello strato superficiale erboso mediante semina. Qualora necessario le stesse potranno essere realizzate con eventuale apporto di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente, che dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
11. **è obbligo della Ditta esecutrice dell'intervento procedere all'immediata raccolta ed allontanamento del materiale legnoso dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;**
12. la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alessandria per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori. **A tale comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante intervento (da allegare alla comunicazione di inizio intervento) e post-intervento (da allegare alla comunicazione di fine intervento), negli stessi punti riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare, in modo che possano essere fatti idonei raffronti.** Alla comunicazione di fine intervento, dovrà essere allegata idonea dichiarazione della Ditta richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che l'intervento è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali presentati ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia;
13. **il nulla osta si intende accordato, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena. Il presente nulla osta ha validità sulle sole aree demaniali, per l'eventuale taglio su aree private, pertanto, il richiedente dovrà possedere la piena titolarità per l'effettuazione dello stesso;**
14. ad ultimazione interventi dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
15. per l'accesso alle aree oggetto di taglio essere preventivamente acquisito il consenso da parte dei proprietari delle aree private eventualmente interessate compresa la viabilità esistente;
16. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;

in merito alla sicurezza:

17. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, sia del Rio Bagna che del fiume

Tanaro, tenuto conto della prossimità della confluenza, anche per eventuali fenomeni di rigurgito e considerato che l'area di intervento ricade in fascia fluviale B del fiume Tanaro stesso, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici dei corsi d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: [https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets\\_arpa/allerta/index.html](https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html), considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links. Non potranno essere localizzate in fascia A e B e aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno delle aree esondabili. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito;

18. rimane direttamente in capo alla Ditta richiedente ogni responsabilità connessa alla relativa fase di cantierizzazione, manlevando la scrivente Agenzia dal qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria. In capo alla stessa Ditta rimane l'onere per tutta la durata dei lavori di provvedere, in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena dei corsi d'acqua, a presidiare in sicurezza il cantiere adottando tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti di protezione civile comunali e provinciali;
19. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ulteriori specificazioni finali:

20. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;
21. il nulla osta si intende accordato per le aree demaniali, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
22. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
23. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
24. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi imposti nel presente nulla osta e/o non corretta esecuzione dei lavori autorizzati; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;

25. l'AlPo si riserva inoltre di ordinare direttamente alla ditta richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AlPo stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza, restando inteso che l'inosservanza delle prescrizioni imposte o l'esecuzione dei lavori non a perfetta regola d'arte, potrà costituire motivo di preclusione al rilascio di autorizzazione per eventuali successive richieste;
26. **il presente Nulla Osta idraulico avrà validità per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento rispetto a quanto previsto in progetto. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di un nuovo nulla osta idraulico.**

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

**Il presente nulla osta idraulico dovrà far parte della concessione che verrà rilasciata da codesto Settore Tecnico Regionale al quale si richiede di inoltrarne copia, oltre che alla scrivente Agenzia, anche al Comune territorialmente competente e agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.*

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

*(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

*Referenti: L. VATTIMO - A. Bovone*

N.B. Per le successive comunicazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo PEC: [ufficio-al@cert.agenziapo.it](mailto:ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Data 03.08.26

Protocollo

Class.

**Oggetto:** Concessione demaniale breve per intervento di taglio manutentivo piante presenti nel tratto del rio Molinetto (Paniola) sponde destra e sinistra in Comune di Clamandranza.(AT)- Richiedente : ditta Gemelli srl - Legale Rappresentante Sig. Blaga Grigore. Parere e prescrizioni tecniche di taglio.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto e la documentazione tecnica allegata;

Considerato che l'intervento proposto prevede il taglio e asportazione di una vegetazione riparia presente in sponda del rio Molinetto (Paniola) nel tratto da SP 592 a confluenza T. Belbo rif cat. Fg 7 – particelle confinanti: sponda sinistra: 149, 493, 204, 235 – sponda destra: 164, 625, 402, 427, 425, 422,, 94, 96, 99, 98, 203 del Comune di Clamandranza come identificati nella planimetria allegata all'istanza;

Effettuato il sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi;

Ciò premesso:

Si ritiene che:

- l'intervento sia a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla l.r. 17/2013 art 18 ;

visto il Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 37 e 37 bis;

visto il Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

vista la Circolare PGR n. 10/UOL/AGR del 17.9.12;

per quanto attiene agli aspetti di competenza, NULLA OSTA all'esecuzione dell'intervento da parte del richiedente: ditta Gemelli srl (Legale Rappresentante Sig. Blaga Grigore) in sponda e alveo del Rio Molinetto(Paniola), nel tratto sopraindicato, secondo quanto specificato negli elaborati tecnici progettuali allegati all'istanza, presentata al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti **nel rispetto delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico**;
- 2) nell'alveo attivo dovrà essere mantenuta la vegetazione flessibile di diametro inferiore ai 4 cm;
- 3) dovranno essere rilasciate le piante contrassegnate da bollino rosso a petto d'uomo;
- 4) prima dell'inizio lavori dovrà essere presentata comunicazione di taglio ex art. 4 del Regolamento Forestale tramite lo sportello forestale;
- 5) la ditta deve comunicare inizio e fine lavori al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato.
- 6) dovrà essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal medesimo Regolamento, si richiama in particolare l'art. 32;
- 7) Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato dal nulla osta idraulico.

- 8) L'intervento manutentivo ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento forestale vigente è a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 17/2013 art 18;
- 9) le piante di pioppo di presenti su sedime privato potranno essere abbattute previo accordo con la proprietà.

Si specifica che il presente nulla osta è relativo esclusivamente agli aspetti forestali di propria competenza e sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, esula inoltre dalle problematiche relative alla realizzazione dei lavori e dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Il funzionario forestale istruttore

dr. Giorgio Cacciabue

